

# LA VERITÀ DEL DIRITTO SECONDO DENNIS PATTERSON, TRA NEOPRAGMATISMO E PENSIERO POSTMODERNO

Alessio Lazzareschi

1. Teorie realiste e anti-realiste
2. Moderno vs postmoderno
3. Linguaggio e verità
4. La teoria postmoderna del diritto

**ESTRATTO:** *Con un atteggiamento e una sensibilità postmoderni, Dennis Patterson affronta il problema della verità del diritto; egli si domanda cosa voglia dire affermare la verità di una determinata proposizione di diritto. L'autore, analizzando e facendo proprie alcune delle riflessioni di Ludwig Wittgenstein, Richard Rorty, Hilary Putnam e Willard Van Orman Quine, abbandona la teoria rappresentazionalista della verità tipica del dibattito tra pensatori realisti e anti-realisti. Tale dibattito è fondato sull'idea che la verità sia problema di condizioni e quindi di rapporti tra una data proposizione e le condizioni che la rendono vera. La distinzione tra le due correnti di pensiero è limitata alla natura di tali condizioni. Mentre per i realisti, un'affermazione è vera se corrisponde al modo in cui le cose effettivamente sono (condizione di verità è la realtà oggettiva), per gli anti-realisti, un'affermazione è vera se corrisponde ad alcuni criteri convenzionali (condizione di verità sono appunto detti criteri). Nel superare le posizioni realiste e anti-realiste, Patterson applica al diritto le idee elaborate da Wittgenstein nelle "Ricerche Filosofiche". Ne risulta una concezione del diritto come pratica linguistica, nella quale si assiste al passaggio dal linguaggio come rappresentazione al linguaggio come pratica sociale. L'autore rappresenta tutto l'"universo giuridico" come un'attività discorsiva, linguistica, quindi come una pratica sociale, che è fondata sull'asserzione ed è caratterizzata dalla continua interazione di soggetti che condividono una preparazione e una mentalità simili. Alla base di ogni asserzione, e quindi alla base di ogni proposizione giuridica, vi sono gli argomenti giuridici; il loro uso nella pratica è il diritto. In tale quadro, la verità del diritto viene caratterizzata solo ed esclusivamente dai "vincoli conversazionali" tipici del pensiero di Rorty. Una proposizione può così dirsi vera se, su di essa, il soggetto parlante è in grado di raggiungere l'accordo non costrittivo del*

*proprio interlocutore, in altre parole, un'affermazione è vera soltanto se un competente operatore del diritto può giustificarla. Una simile descrizione della verità sembra rispondere al concreto funzionamento del diritto. Se infatti si caratterizza il diritto come quel fenomeno discorsivo che si attua nel processo, la verità delle proposizioni di diritto resta soggetta soltanto alle regole di convincimento, di approvazione e di discorso tipiche del processo stesso.*

## **1. Teorie realiste ed anti-realiste**

Il presente scritto costituisce una recensione al libro di Dennis Patterson "*Law and Truth*".<sup>1</sup> Tale libro è interamente dedicato a fornire una possibile descrizione di cosa voglia dire affermare la verità di una proposizione di diritto; l'autore esplicitamente presenta il suo lavoro come una risposta alla domanda "*Cosa significa affermare che una proposizione di diritto è vera?*".<sup>2</sup>

Patterson chiarisce la propria posizione nell'ultimo capitolo del libro, intitolato *Postmodern Jurisprudence*. Prima di ciò, egli analizza, con attenzione e profondità, le diverse scuole di pensiero (dal realismo all'antirealismo, dal formalismo alle nuove forme di giusnaturalismo) che si sono occupate del problema della verità del diritto. La trattazione di queste scuole viene inserita all'interno di un più ampio dibattito filosofico, quello tra realisti e anti-realisti circa la caratterizzazione della relazione tra la teoria del significato (semantica), la teoria della conoscenza (epistemologia) e la teoria della verità (metafisica). Lo scopo che l'autore si prefigge nella sua analisi è quello di mostrare le insufficienze di tutte queste definizioni della verità in modo da giungere, alla fine della ricerca, *oltre il realismo e l'anti-realismo*.<sup>3</sup>

Secondo la descrizione di Patterson, sia per i realisti che per gli anti-realisti il significato di una proposizione è dato dalle condizioni che la rendono vera.<sup>4</sup> Ciò che differenzia le due posizioni è invece la natura di queste condizioni: per i realisti le condizioni di verità possono trovarsi oltre le nostre capacità di riconoscerle (Patterson parla di "*lack of epistemic*

---

<sup>1</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, Oxford University Press, New York/Oxford, 1996

<sup>2</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.3 e p.151

<sup>3</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.18

<sup>4</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.5

access”), mentre per gli anti-realisti le condizioni di verità sono necessariamente legate a criteri convenzionali.

Come esempi di filosofi del diritto realisti, Patterson<sup>5</sup> commenta il pensiero di Ronald Dworkin<sup>6</sup> e di Michael Moore.<sup>7</sup> Nella lettura che ne fa Patterson, Dworkin ritiene che la verità delle proposizioni di diritto trascenda le nostre pratiche correnti, la verità sarebbe indipendente dalla pratica. Moore viene invece definito un “realista metafisico”. La parola “vero” indicherebbe, secondo Moore, la corrispondenza tra le proposizioni e un qualche stato di cose indipendente dalla mente e dalle convenzioni.<sup>8</sup>

Per i realisti il linguaggio giuridico sarà sempre mancante e incompleto a meno che e finché esso non mostri di riflettere il modo in cui le cose “*in realtà*” sono. Fondamentale nella riflessione dei realisti è l’affermazione secondo cui il mondo condiziona in maniera determinante il contenuto e il carattere della nostra conoscenza, e tale condizionamento è operato tramite il linguaggio. In un qualche modo il linguaggio è influenzato, e può riflettere, “*il modo in cui le cose sono*”.<sup>9</sup> Per dirla in poche parole, i realisti, in particolare i realisti metafisici, ritengono che la verità del linguaggio sia funzione non delle credenze di ciascuno, ma del “*modo in cui il mondo è*”.

Per quanto riguarda le teorie anti-realiste, Patterson<sup>10</sup> esamina le riflessioni delle due correnti: quella cosiddetta debole e quella forte.

Gli anti-realisti deboli, come Stanley Fish<sup>11</sup> o Sanford Levinson,<sup>12</sup> ritengono che “corretto” non voglia significare altro che il semplice accordo di una comunità interpretativa. In tale ricostruzione, la verità è un’interpretazione che si accorda con l’interpretazione degli altri.

Gli anti-realisti forti ritengono invece che tutti i problemi relativi alla verità, all’oggettività, al significato e simili sono semplici collezioni di residui del passato (*philosophical antiquaria*).<sup>13</sup> Una familiare versione dell’anti-realismo forte, sostenuta dai *critical legal studies*, ritiene che la

---

<sup>5</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.8

<sup>6</sup> Patterson cita in particolare: R. Dworkin, *Introduction*, in Ronald Dworkin ed., *The Philosophy of Law*, New York University Press, 1977; R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 1977; trad. it, *I diritti presi sul serio*, Bologna 1982.

<sup>7</sup> Si può vedere: M. Moore, *A natural Law Theory of Interpretation*, 58 S. Cal. L. Rev., n.35 (1985); M. Moore, *The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse?* 41 Stan. L. Rev. (1989)

<sup>8</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.9

<sup>9</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.10

<sup>10</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.12

<sup>11</sup> S. Fish, *Doing What Comes Naturally*, Duke University Press, 1989

<sup>12</sup> S. Levinson, *Law as Literature*, 60 Tex. L. Rev. (1982)

<sup>13</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.15

legge sia indeterminata. Le giustificazioni legali, le motivazioni dei giudici non sono altro che espressioni esteriori di più profondi impegni e opinioni politici. Emblematico di un simile atteggiamento è il pensiero di Roberto Unger,<sup>14</sup> per lui la verità del diritto è il prodotto di una certa visione politica e niente più. Joseph Singer in un famoso articolo<sup>15</sup> arriva ad un visione parzialmente differente. Egli dice che la legge è indeterminata ma poi spiega che essa è in qualche modo prevedibile perché il giudice, l'avvocato ed ogni giurista appartengono ad un'unica cultura, tutti condividono le medesime categorie. La regolarità della legge deve allora essere spiegata empiricamente, con i metodi della sociologia; la regolarità normativa, stabilita dalle norme, è invece un'illusione. L'errore di Singer è, secondo Patterson,<sup>16</sup> classico: egli confonde una descrizione causale con una normativa, non tenendo così conto di come la norma influenzi l'azione umana.

Come abbiamo detto sopra, Patterson analizza il pensiero dei realisti e degli anti-realisti per evidenziarne i punti deboli e per proporre una propria prospettiva al di là del realismo e dell'anti-realismo. Le due scuole di pensiero appena menzionate condividono infatti l'opinione che la verità di una proposizione di diritto sia un problema di condizioni, la loro divergenza è limitata all'individuazione delle condizioni che determinano la verità. Realisti e anti-realisti partono dall'idea che ci debba essere una scissione tra le convinzioni e la verità: la convinzione che una determinata proposizione di diritto sia vera non determina la verità di tale proposizione. È proprio questa invece la posizione fatta propria da Patterson.

Ciò che Patterson tiene a chiarire con forza è il rigetto dell'idea che la parola "vero" possa indicare una relazione tra una proposizione di diritto e un certo stato di cose; egli ci dice che la verità di una proposizione di diritto si mostra attraverso l'uso degli argomenti legali, definibili come la grammatica della giustificazione e motivazione legale.<sup>17</sup> Così, ad esempio, il significato una qualsiasi legge è dato dalla pratica dell'interpretazione di essa. Si può infatti affermare che, al di fuori dell'uso dell'argomentazione legale, l'approvazione di una certa legge da parte del parlamento non abbia alcun significato. Senza l'uso delle forme appropriate di argomentazione legale l'approvazione e la promulgazione di una certa legge non ha alcun senso. Noi non possiamo affermare, secondo Patterson, che il parlamento abbia fatto qualcosa (e quindi non possiamo dire niente circa il significato

---

<sup>14</sup> R. Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, 1986

<sup>15</sup> J. Singer, *The Player and the Cards*, 94 Yale L.J. 1 (1984)

<sup>16</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.17

<sup>17</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.19

ma anche circa la stessa esistenza della legge) senza utilizzare la nostra pratica interpretativa della legge, senza cioè utilizzare gli argomenti giuridici.<sup>18</sup>

Per esemplificare questa sua affermazione Patterson analizza una famosa decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1979 (*United Steel Workers of America v. Weber*). La controversia riguardava la legittimità o meno di una azione anti-discriminatoria positiva (*affirmative action*) sul luogo di lavoro posta in essere da un privato, cioè di un'azione volta non solo ad evitare la discriminazione, ma a permettere il pieno inserimento sociale delle categorie più deboli, riservando loro una certa percentuale dei posti di lavoro. Orbene, occorre notare che il testo della legge americana in materia proibiva qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la religione, la nazionalità; un'interpretazione letterale delle norme avrebbe perciò comportato l'illegittimità dell'azione anti-discriminatoria in questione. L'interpretazione letterale, o meglio, l'argomentazione letterale, fu sostenuta dal giudice Renquist ma non dalla maggioranza dei giudici della Corte che, utilizzando un'argomentazione insieme storica e dottrinale, stabilirono la legittimità dell'azione anti-discriminatoria positiva. Attraverso l'uso di alcune forme di argomentazione, la Corte ha così stabilito la verità ovvero la falsità della proposizione di diritto: "la legge americana vieta le azioni anti-discriminatorie positive poste in essere da un privato sul luogo di lavoro".

Patterson ritiene che la verità nel diritto non possa caratterizzarsi né come una proprietà delle proposizioni, né tanto meno come una relazione di esse con qualcos'altro. La verità si mostra attraverso l'uso degli argomenti legali, nessuno può infatti dire qualcosa che abbia senso nel diritto senza utilizzare gli argomenti giuridici.<sup>19</sup>

## 2. **Moderno vs postmoderno**

Abbiamo appena visto come Patterson cerchi di fuggire dalla contrapposizione realismo/anti-realismo; per comprendere la prospettiva in cui si pone il libro che si commenta è, tuttavia, necessaria una ricognizione di un'altra contrapposizione, quella tra il pensiero moderno e il pensiero postmoderno.

Secondo l'autore, il pensiero moderno s'identifica con lo spirito dell'Illuminismo e può felicemente riassumersi nella figura della "fuga

---

<sup>18</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.19

<sup>19</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.21

dall'autorità"<sup>20</sup>. L'uomo moderno, stimolato dal potere della scienza e dal controllo sulla natura che ne deriva, ha sostituito la medievale enfasi sull'autorità, sui rituali e sulla cosmologia con una cosciente preoccupazione ed interesse al problema della legittimità, del progresso, dell'autonomia, della razionalità e dell'emancipazione umana.

Il pensiero moderno è identificato da tre caratteri fondamentali, da tre direttive di pensiero:

- il "fondazionalismo epistemologico";
- una particolare "teoria del linguaggio";
- l'idea che la società non sia altro che un aggregazione di "atomi sociali".<sup>21</sup>

Il fondazionalismo epistemologico, nelle sue varie forme di razionalismo, empiricismo e scetticismo, è caratterizzato dall'idea che la conoscenza possa essere giustificata solo ed esclusivamente in quanto si basi su delle "fondamenta indubitabili".

Il principale rappresentante della forma razionalistica di tale corrente è senza dubbio René Descartes: la ricerca di Descartes è, infatti, volta ad individuare, attraverso il metodo del dubbio e la sottoposizione al tribunale della ragione, quelle credenze che meritano l'appellativo di chiare e distinte, quelle credenze che possono definirsi indubitabili.

L'altro approccio fondazionalista è quello empiricista. Esso sostituisce l'enfasi razionalistica sulle formali relazioni tra le idee con un appello alla nostra ordinaria e comune comprensione dell'esperienza. Anche l'empiricismo è fondazionalista perché ritiene che la verità possa, alla fine, fondarsi sull'evidenza dei nostri sensi.

Ai due approcci appena esaminati si accomuna, secondo Patterson, lo scetticismo. Esso non nega la descrizione razionalista o empirista della conoscenza, ma nega in radice che si possa avere conoscenza. L'unica possibile base di ogni conoscenza è l'insieme delle nostre impressioni sensoriali, grezzi *input* dal mondo esterno. L'idea che la conoscenza possa costruirsi dai semplici elementi delle esperienze sensoriali è stata ripresa, nel nostro secolo, nelle analisi degli esponenti del Circolo di Vienna<sup>22</sup>.

La teoria del linguaggio tipica del pensiero moderno individua due funzioni del linguaggio: una funzione rappresentativa degli oggetti che sono nel mondo e una funzione espressiva delle preferenze, delle emozioni e dei modi di pensare del soggetto parlante. In una simile descrizione del

---

<sup>20</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.152

<sup>21</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.153; vedi anche D. Patterson, *Postmodernism*, in *The Blackwell Companion to legal theory and legal philosophy*, Blackwell, 1999, p.375-376.

<sup>22</sup> D. Patterson, *Law and truth*, cit., p.155.

linguaggio, tutti i discorsi etici devono essere guardati come semplice poesia. Dei giudizi morali non si può predicare la verità, essi devono considerarsi come mere espressioni delle preferenze o dei sentimenti dei soggetti parlanti.

La società, infine, è descritta come composta semplicemente di “atomi sociali”, ognuno caratterizzato da bisogni e desideri la cui esistenza e identità sono conosciute esclusivamente da ciascuno. L’individualismo metodologico diventa così il modello esplicativo per qualsiasi conoscenza sociale. All’interno di questa direttiva del pensiero, i “collettivisti” (ad esempio i marxisti) ritengono che la classe a cui ogni soggetto appartiene sia più “fondante” del singolo individuo.<sup>23</sup>

In contrapposizione alla descrizione del pensiero moderno, il pensiero postmoderno può essere definito come “*un pensiero che parte dalle tre direttive sopra descritte [quelle del pensiero moderno] senza ritornare a categorie premoderne*”.<sup>24</sup>

Definire cosa sia il “postmoderno” è opera tutt’altro che facile. Esso si caratterizza, infatti, non in base ad un sistema teorico unitario, ma in base ad una relazione, definita dal prefisso “post”, rispetto ad un modo di pensare, di vivere e di operare, quello “moderno”. Il postmoderno<sup>25</sup> non è

---

<sup>23</sup> Una diversa elencazione dei caratteri del moderno - che si trova in G. Chiurazzi, *Il Postmoderno*, Paravia, Torino, 1999, p.14-17, il quale fa sua la descrizione dei caratteri del moderno operata da R. Spaemann, *Ende der modernitat?*, in *Moderne oder Postmoderne?*, a cura di P. Koslowski, R. Spaemann, R. Low, Weinheim, Acta Humaniora, VCH, 1986, pp.19-40 - individua le seguenti idee:

- mito del progresso necessario e infinito (emblematica in tal senso è la filosofia della storia di Hegel);
- concezione della libertà non come condizione etica che riguarda l’uomo nella sua dimensione metafisica, ma come emancipazione, da attuarsi in una dimensione sociale, politica e storica;
- progressivo dominio dell’uomo sulla natura attraverso la conoscenza delle leggi naturali; sul piano filosofico una simile impostazione viene ad identificare la filosofia con l’epistemologia;
- prevalere della dimensione “oggettivante” sia scientifica che tecnica, intesa come primato del metodo quantitativo-sperimentale quale mezzo di conoscenza;
- riduzione dell’esperienza a ciò che è sperimentabile;
- prevalere del ragionamento formale e ipotetico, tipico della scienza galileiana;
- universalismo naturalistico, ossia l’imposizione, in base al carattere universale della ragione, della razionalità scientifica al di là di ogni delimitazione storica e di luogo.

<sup>24</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.158

<sup>25</sup> Il postmoderno non nasce in filosofia ma in architettura, come reazione a quella forma di architettura, fondata solo su principi razionali e funzionali, nota come modernismo e i cui migliori esponenti sono Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Tant’è che David Harvey, rifacendosi alla datazione del famoso architetto Charles Jenks, indica il giorno e l’ora della nascita del postmoderno: le ore 15.32 del 15 luglio 1972, momento in cui viene

un movimento unitario, definito; esso accomuna sotto alcuni aspetti le posizioni di autori diversi, tra i quali, solo per citarne alcuni, troviamo: Jean-François Lyotard, Gianni Vattimo, Jacques Derrida<sup>26</sup>, Richard Rorty e Micheal Foucault. Il postmoderno deve probabilmente essere inteso come un clima, un'aria che si respira, una sorta di spirito dei tempi.

Il postmoderno rappresenta, così, una reazione contro le tendenze alla generalizzazione e alla razionalizzazione della "modernità", ossia di quell'età della cultura europea che, dall'illuminismo allo scientismo trionfante della nostra epoca, crede, da una parte, che il livello più adeguato di conoscenza sia quello generale e globale e che, dall'altra parte, questa conoscenza e questa organizzazione siano progressive e additive, rappresentando vittorie successive sull'irrazionalità e sul disordine.<sup>27</sup>

La postmodernità è la risposta concettuale alla crisi del sistema progettuale della modernità, ovvero di quella mentalità, dominante dal XV secolo ai giorni nostri, per la quale l'uomo, individualista e razionalista,

---

demolito il complesso Pruitt-Igoe di Saint Louis, integralmente concepito secondo i dettami di Le Corbusier.

In senso letterale il postmoderno contiene il senso di una *posteriorità* rispetto al moderno, tale significato non riguarda una determinazione temporale; piuttosto postmoderno indica un diverso modo di rapportarsi al moderno che non è né quello dell'opposizione (nel senso dell'antimoderno) né quello del superamento (nel senso dell'ultramoderno).

Le difficoltà di definire cosa sia il pensiero postmoderno dipendono in larga parte dalla difficoltà di definire il pensiero moderno. Dal punto di vista temporale, i teorici o simpatizzanti del postmoderno fanno in genere cominciare la modernità con Bacone e Cartesio e fanno terminare il moderno con Nietzsche, Weber, Heidegger.

Nelle parole di Lyotard, il primo ad aver esplicitamente avviato un tipo di riflessione filosofica sul postmoderno (*La condition postmoderne*, 1979; *Le postmoderne expliqué aux enfants*, 1986), l'inizio del postmoderno è fatto coincidere con Auschwitz. "A Auschwitz si è distrutto fisicamente un sovrano moderno: tutto un popolo. Si è tentato di distruggerlo. È questo il crimine che inaugura la postmodernità, un crimine di lesa-sovranià: non più regicidio ma popolicidio". Più avanti spiega: "Seguendo Theodor W. Adorno ho ripreso il nome di 'Auschwitz' a significare quanto la materia della storia occidentale recente sembri inconsistente per ciò che riguarda il progetto 'moderno' di emancipazione dell'umanità".

<sup>26</sup> Particolarmente interessante per il diritto è l'applicazione della strategia decostruzionista, fondamentale nell'opera di Derrida, ai testi e problemi giuridici. Essa consiste nell'invertire il processo col quale il testo è stato costruito, nello smontarlo, nel rovesciare le opposizioni gerarchiche che troviamo in ogni testo. Ne è un esempio lo scritto di J. Derrida, *Diritto alla giustizia*, in J. Derrida e G. Vattimo (a cura di), *Diritto Giustizia e Interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p.3-36; per una critica delle aporie messe in luce da Derrida nello scritto appena citato si può vedere L. Mengoni, *Le aporie decostruttive del diritto secondo Jacques Derrida*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1999, p.353-359.

<sup>27</sup> Antonio M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna, 1999, p.280

persegue un progetto di trasformazione della natura, finalizzato ad ottenere ed ampliare il suo benessere materiale.<sup>28</sup>

Patterson rintraccia nel pensiero del filosofo e logico americano W.V.O. Quine la prima traccia della svolta postmoderna.<sup>29</sup> Durante gli anni '50 si assiste alla riconsiderazione della descrizione positivista della verità, una simile riflessione importa l'abbandono del ruolo centrale che in tale descrizione veniva assegnato all'esperimento. Nella visione di Quine,<sup>30</sup> l'intera idea che la conoscenza sia un processo di costruzione dal semplice al complesso e la concomitante idea che la conoscenza sia un problema di corrispondenza tra le parole (i concetti) e il mondo, deve essere scartata. Al suo posto Quine sostituisce l'olismo, una visione secondo cui la verità di ogni proposizione è funzione non della sua relazione con il mondo, ma del grado in cui essa si mantiene unita (“*hangs together*”) e concorda con tutto ciò che consideriamo vero.<sup>31</sup>

Molto efficacemente Quine ha sostenuto la metafora della scienza come un campo di forze, costruito dall'interazione degli uomini, che ha l'esperienza come condizione di confine. Quando le nostre convinzioni confliggono con l'esperienza, noi operiamo, all'interno dell'insieme delle conoscenze, quelle modifiche tali da ripristinare l'accordo tra esperienza e conoscenza. La verità, ciò che è mostrato vero dall'esperienza, si ridistribuisce sulle nostre idee grazie alla connessione che le lega vicendevolmente. Pensare al contenuto empirico d'ogni singola affermazione non ha, in tale visione, molto senso; l'esperienza non è infatti legata ad ogni singola proposizione ma alla conoscenza nel suo insieme. La conoscenza non è più un problema di fondamento, ma diventa funzione dell'abilità di ciascuno di muoversi entro una rete olistica (“*holistic web*”). È proprio nel suo movimento dal semplicismo, dal riduzionalismo e dal fondazionalismo all'olismo, alla rete (“*network*”) e alla totalità, che l'epistemologia di Quine può essere definita come postmoderna.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> F. Zanuso, *Post-modernità e pena: alcune riflessioni sulla “just desert theory”*, in *Diritto e società*, CEDAM, 1998, p.616

<sup>29</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.158

<sup>30</sup> W.V.O. Quine, *Two dogmas of Empiricism*, in *From a logical point of view*, 1953; trad. it. *Il problema del significato*, Roma, 1973.

<sup>31</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.159

<sup>32</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.159

### 3. Linguaggio e verità

Come il fondazionalismo epistemologico anche la teoria rappresentazionalista del linguaggio viene completamente abbandonata dal pensiero postmoderno. Proprio sulla teoria non rappresentazionalista del linguaggio, Patterson concentra la sua attenzione e, per chiarire la sua posizione, analizza il rapporto tra linguaggio e verità nella filosofia “moderna” e nella filosofia “postmoderna”.

Secondo quella che viene definita la tradizione moderna, compito della filosofia del linguaggio è, come abbiamo già visto, quello di scoprire la relazione tra le parole e il mondo. La funzione del linguaggio è tipicamente rappresentazionalista: il linguaggio descrive il modo in cui sono le cose;<sup>33</sup> una determinata proposizione è vera soltanto nei limiti in cui essa descrive accuratamente la realtà.<sup>34</sup> Da una simile descrizione del rapporto tra linguaggio e realtà restano escluse tutte le proposizioni “*non fattuali*”, esse sono tutte caratterizzate come espressive dei sentimenti o delle preferenze del soggetto parlante. Dato che le proposizioni normative e quelle estetiche non possono descrivere fatti, esse possono soltanto esprimere le preferenze individuali del parlante.<sup>35</sup>

La filosofia del linguaggio postmoderna si allontana dalla moderna dicotomia tra linguaggio come rappresentazione e linguaggio come espressione; essa supera l’idea, così prevalente nel pensiero moderno, che il mondo (la realtà) rappresenti il referente dei nostri concetti.

L’idea che il linguaggio dipenda da un qualche stato di cose e che quindi rappresenti questo stato di cose, è un’idea comune ai pensatori realisti e agli anti-realisti. Malgrado le loro differenze, infatti, sia i realisti che gli anti-realisti ritengono che il significato delle nostre proposizioni *derivì da qualche parte* (“*comes from somewhere*”)<sup>36</sup>, il loro disaccordo è limitato non alla questione del come si trovi un significato, ma soltanto alla questione della fonte da cui ricavare il significato: il mondo per i realisti, criteri convenzionali per gli anti-realisti.

Per dirla in poche parole, nel pensiero postmoderno la moderna descrizione del rapporto proposizione-verità-realtà viene sostituita da una descrizione della comprensione che enfatizza la pratica (“*practice*”), l’asseribilità garantita (“*warranted asserability*”) e il pragmatismo

---

<sup>33</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.163

<sup>34</sup> Su simili posizioni si situa la teoria del linguaggio elaborata dal primo Wittgenstein nel *Tractatus Logico-Philosophicus*.

<sup>35</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.164

<sup>36</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.167

(“*pragmatism*”).<sup>37</sup> Il linguaggio diventa una pratica, il significato delle parole è nel loro uso.

Nell'impostazione di Patterson, il pensiero postmoderno, sulla scia dell'elaborazione operata da Wittgenstein nelle “*Ricerche Filosofiche*”,<sup>38</sup> attacca la distinzione tra la spiegazione e il fenomeno da spiegare. Tutta la comprensione infatti avviene nel linguaggio; il linguaggio è il *medium* universale attraverso cui possiamo pensare, agire e comprendere. L'idea che il linguaggio possa corrispondere a qualcosa al di fuori di esso non può stare in piedi perché ogni discorso sul linguaggio è pur sempre *uso del linguaggio*: nessuna parte del linguaggio può essere presa a parte e valorizzata come “*metalinguaggio*” o come “*linguaggio sul linguaggio*”.<sup>39</sup>

Il fatto che noi non possiamo dimostrare il rapporto tra il linguaggio e la realtà, tuttavia non ci impedisce, secondo la descrizione postmoderna di Patterson, di stabilire migliori o peggiori modi di vivere, di portare avanti la nostra vita pratica, di fare affermazioni pratiche.

Un filosofo che, secondo Patterson, è riuscito ad uscire dalle problematiche tipiche il dibattito tra realisti e anti-realisti è Hilary Putnam.<sup>40</sup> Putnam così spiega la propria posizione: “*un'affermazione è vera in una determinata situazione soltanto nel caso in cui sarebbe corretto, nel descrivere quella situazione, usare le parole di cui l'affermazione consiste in quello specifico modo*”.<sup>41</sup> Più avanti precisa che per *corretto* deve intendersi che “*un parlante sufficientemente ben posizionato [in quel determinato ambiente] che usi le parole in quel modo sarebbe pienamente garantito nel ritenere la sua affermazione come vera*”. L'attenzione non è più volta a scoprire la relazione tra le proposizioni e un qualche stato di cose ma l'attenzione è tutta rivolta all'uso, alla pratica. Vedremo più avanti, come Patterson condivide così pienamente quest'idea di Putnam da adottarla integralmente.

#### 4. La teoria postmoderna del diritto

Abbiamo già visto come un aspetto centrale della descrizione del linguaggio postmoderna sia l'affermazione secondo cui la verità di ogni

---

<sup>37</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.161

<sup>38</sup> L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchung*, Oxford, 1953; trad. it., *Ricerche filosofiche*, Einaudi, 1967

<sup>39</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.162

<sup>40</sup> In particolare si può vedere: H. Putnam, *Representation and Reality*, 1988; trad. it., *Rappresentazione e realtà*, Garzanti, 1993

<sup>41</sup> H. Putnam, *Representation and Reality*, cit., p.115 (traduzione dell'autore)

proposizione non è il risultato della relazione tra i nostri atti linguistici e un qualche stato di cose. Patterson si richiama alla descrizione pragmatica e postmoderna operata da Richard Rorty.<sup>42</sup> Quest'ultimo afferma, in relazione al linguaggio e alla verità, che *“solo abbandonando del tutto l'idea di ‘corrispondenza con la realtà’ possiamo evitare pseudo problemi”*.<sup>43</sup>

Secondo quanto afferma Patterson, la “realtà” non si presenta a noi come già *“impacchettata”*, piuttosto siamo noi, linguisticamente, a dare un senso al mondo.<sup>44</sup> La “conoscenza” non si può fondare sulla relazione (condizioni di verità) tra le parole e gli oggetti, essa deve essere compresa in termini di competenza, capacità, facilità di linguaggio.

La vera svolta postmoderna è il passaggio dall'idea del linguaggio come rappresentazione a quella di linguaggio come pratica sociale (significato come uso).<sup>45</sup> Per il pensiero postmoderno la conoscenza è un'abilità, manifestata nelle pratiche linguistiche.

Fortissima appare qui l'influenza esercitata su Patterson dal Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*: è infatti Wittgenstein ad affermare: *“Per una grande classe di casi – anche se non per tutti i casi – in cui ce ne serviamo, la parola ‘significato’ si può definire così: Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio”*.<sup>46</sup> Wittgenstein parla di “giochi linguistici” affermando che *“‘gioco linguistico’ è tutto l'insieme costituito dal linguaggio e dalle attività di cui è intessuto”*<sup>47</sup>, e l'espressione “gioco linguistico” è utilizzata proprio perché *“destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di una attività, o di una forma di vita”*.<sup>48</sup>

Tutta l'attività giuridica è, nella visione di Patterson, caratterizzata dall'asserzione; tutte le pretese o le affermazioni giuridiche sono assertive per natura, tutte propongono una determinata verità.<sup>49</sup> Si potrebbe dire che per Patterson il diritto sia un gioco linguistico basato sull'asserzione.

Come messo in evidenza anche da Dworkin,<sup>50</sup> le proposizioni di diritto sono affermazioni e ipotesi che la gente fa sopra ciò che la legge

---

<sup>42</sup> In particolare: R. Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, 1979; trad. it., *La filosofia e lo specchio della natura*, Milano, Bompiani, 1986

<sup>43</sup> R. Rorty, *Objectivity, Relativism and Truth*, in *Philosophical Paper, Vol.I*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; trad. it., *Scritti filosofici I*, Roma-Bari, Laterza, 1994, p.176

<sup>44</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.169

<sup>45</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.169

<sup>46</sup> L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, cit., p.33

<sup>47</sup> L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, cit., p. 13

<sup>48</sup> L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, cit., p. 21

<sup>49</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.170

<sup>50</sup> R. Dworkin, *Law's Empire*, Belknap Press, 1986; trad. it., *L'impero del diritto*, Milano, 1989

permette, proibisce oppure dà il potere di compiere. Patterson si chiede allora in che modo si possa passare dall'asserzione alla verità. La risposta va cercata nel funzionamento e nella natura della discussione e della disputa giuridica.

Patterson suggerisce che la metafora di Quine sulla scienza come un complessivo campo di forze sia il miglior modo di pensare al metodo attraverso cui si afferma la verità delle proposizioni giuridiche. Una simile metafora spiega il funzionamento dell'interpretazione giuridica: così come è sbagliato pensare al contenuto empirico di ogni affermazione, è anche sbagliato parlare della verità di una proposizione di diritto isolata dalle altre proposizioni che formano la nostra rete di conoscenze.<sup>51</sup>

Nello scegliere tra diverse interpretazioni, noi preferiamo quelle che confliggono di meno con ciò che consideriamo vero. Nel discorso giuridico, come in ogni altra materia, possiamo convincere il nostro interlocutore soltanto appellandoci alle credenze che questi già possiede e, combinandole insieme, possiamo indurre ulteriori credenze, finché finalmente riusciamo a convincerlo delle nostre affermazioni.<sup>52</sup> Si nota qui la completa ripresa della teoria di Rorty dei vincoli che l'elemento discorsivo, da un lato, e l'interlocutore, dall'altro, pongono alla ricerca. Secondo Rorty, infatti, il desiderio di conoscenza oggettiva è il “*desiderio acquisire credenze sulle quali alla fine si giungerà ad un accordo non costrittivo, attraverso un libero e aperto confronto con persone che hanno credenze diverse*”.<sup>53</sup>

Il diritto non ha, secondo Patterson, alcun “fondamento”, esso è un pratica linguistica, una pratica di argomentazioni. L'essenza della legge è l'argomentazione legale: le forme di argomentazione sono i mezzi, culturalmente fondati, per mostrare la verità di una proposizione di diritto. L'uso nella pratica di queste forme di argomentazione è il diritto.<sup>54</sup>

In una simile ricostruzione del diritto affermare, che una determinata proposizione di diritto è vera vuol dire affermare che un soggetto, sufficiente ben posizionato nell'ambiente del diritto, che usi quelle parole in quel determinato modo sarà pienamente garantito nel ritenere quell'affermazione come vera.<sup>55</sup> In altre parole, una proposizione di diritto, un'interpretazione della legge, è vera se un competente operatore del diritto

---

<sup>51</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.172

<sup>52</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.172; Patterson cita espressamente W.V.O. Quine e J.S. Ullian, *The web of Belief*, 1970

<sup>53</sup> R. Rorty, *Scritti filosofici I*, cit., p.55

<sup>54</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.181

<sup>55</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.151; esplicita è la citazione di Putnam (vedi sopra nota 41)

può giustificare la propria affermazione. Per fare ciò l'operatore del diritto deve impiegare le forme dell'argomentazione giuridica. Soltanto riuscendo a convincere il proprio interlocutore della giustezza delle proprie affermazioni, si può cogliere la verità di una proposizione di diritto. Solo attraverso l'uso delle forme di argomentazione giuridica si giustifica la verità di una proposizione di diritto. Secondo Patterson, *“vero è un termine di elogio e di approvazione, di conferma”*.<sup>56</sup>

In maniera simile, Rorty<sup>57</sup> utilizza le parole “è vero” in senso: *approvativo, elogiativo, onorifico* (vero è utilizzato come termine di encomio o per approvare una proposizione o per raccomandare la sua accettazione); *cautelativo* (tale uso parte dall'idea che la giustificazione è relativa alle credenze, affermare che ciò che oggi è razionale credere potrebbe non essere *vero*, significa soltanto affermare che qualcuno potrebbe avere un'idea migliore).

La conoscenza diventa, per Rorty, *“semplicemente un complimento rivolto a credenze che reputiamo così ben giustificate da non richiedere, per il momento, ulteriori giustificazioni”*.<sup>58</sup> Su cosa si fonda la “giustificazione” di una certa credenza? Rorty afferma: *“se abbiamo una concezione deweyana della conoscenza, come di ciò che giustificatamente crediamo, allora non potremo immaginare che si siano dei condizionamenti permanenti [le facoltà razionali dell'uomo] riguardo a quel che può valere come conoscenza, dal momento che consideriamo la ‘giustificazione’ come un fenomeno sociale piuttosto che come una transazione tra il ‘soggetto della conoscenza’ e la ‘realtà’”*.<sup>59</sup>

Seguendo il pensiero di Sellars, Rorty trae l'idea che la giustificazione sia un modo di dedurre una proposizione da altre già considerate vere; se la conoscenza è una credenza giustificata, allora l'unico mezzo per dimostrare la giustezza della conoscenza è verificare la coerenza interna delle credenze.<sup>60</sup> A questo punto Rorty può ben affermare: *“Se consideriamo la conoscenza non come il possesso di un'essenza, che debba essere descritta dagli scienziati o dai filosofi, ma piuttosto come un diritto, secondo modelli correnti, di credere, allora ci troviamo sulla strada giusta per giungere a vedere la conversazione come il contesto ultimo all'intero del quale la conoscenza debba essere compresa. Il nostro interesse si sposta allora dalla relazione tra gli esseri umani e gli oggetti*

---

<sup>56</sup> D. Patterson, *Law and Truth*, cit., p.152

<sup>57</sup> B. Allen, *Il pragmatismo e le gentili muse europee*, in C. Marchetti (a cura di), *Il neopragmatismo*, La Nuova Italia, Firenze, 1999, p.37

<sup>58</sup> R. Rorty, *Scritti filosofici I*, p.33

<sup>59</sup> R. Rorty, *La filosofia e lo specchio della natura*, cit., p.12

<sup>60</sup> B. Allen, *Il pragmatismo e le gentili muse europee*, cit., p.53

della loro ricerca, alla relazione tra i modelli alternativi di giustificazione, e di qui ai mutamenti reali in quei modelli che costituiscono la storia intellettuale”.<sup>61</sup>

Ciò che distingue la conoscenza, la verità, dall’opinione soggettiva è solo una differenza “tra argomenti su cui è relativamente facile ottenere un accordo non costrittivo e argomenti su cui è relativamente difficile ottenerlo”.<sup>62</sup> Il conoscere “non è una relazione tra la mente e un oggetto, ma, pressappoco, la capacità di raggiungere l’accordo usando la persuasione piuttosto che la forza”.<sup>63</sup> La conoscenza s’identifica con la credenza che ha superato più ostacoli, o meglio, con una credenza tanto persuasiva da ottenere l’approvazione sociale.<sup>64</sup> Per dirla con Nietzsche “uno solo ha sempre torto, ma con due comincia la verità. – Uno solo non può dimostrarsi, ma due già non possiamo confutarli”.<sup>65</sup>

La trasposizione, operata da Patterson, di alcuni aspetti delle idee di Rorty sulla verità ad un campo limitato del sapere umano quale è il diritto permette, da un alto, di superare alcune delle obiezioni mosse a Rorty, e, dall’altro lato, sembra effettivamente rispondere al concreto operare del fenomeno giuridico, o almeno ad una delle descrizioni del fenomeno giuridico.

L’idea che la conversazione, secondo le parole di Rorty, “sia il contesto ultimo all’interno del quale la conoscenza deve essere compresa”<sup>66</sup> viene, infatti, criticata perché pragmaticamente appropriata soltanto al contesto della conversazione tra pari, ma non in grado di spiegare il concetto di conoscenza in linea generale, a prescindere, in altre parole, da un determinato contesto.<sup>67</sup> Soltanto in una “conversazione sarebbe inopportuno e inutile affermare che qualcuno sa qualcosa a meno che i propri interlocutori non lo accettassero subito o non fossero persuasi delle ragioni che uno offre per giustificare l’affermazione”.<sup>68</sup> Qualora invece non si sia in presenza di una conversazione, cioè di un dialogo tra pari, è fuorviante pensare alla verità in termini di accordo con il proprio interlocutore. Così, volendo banalizzarlo, in un discorso sulla fisica dell’universo tra un fisico e un economista è azzardato pensare che la verità

---

<sup>61</sup> R. Rorty, *La filosofia e lo specchio della natura*, cit., p.300

<sup>62</sup> R. Rorty, *Scritti Filosofici I*, cit., p.31

<sup>63</sup> R. Rorty, *Scritti Filosofici I*, cit., p.119

<sup>64</sup> B. Allen, *Il pragmatismo e le gentili muse europee*, cit., p.45

<sup>65</sup> F. Nietzsche, *La gaia scienza*, in *Opere*, a cura di G. Colli e M. Montanari, vol.V t.2, Milano, Adelphi, 1991, § 260, p.183

<sup>66</sup> R. Rorty, *La filosofia e lo specchio della natura*, cit., p.300

<sup>67</sup> B. Allen, *Il pragmatismo e le gentili muse europee*, cit., p.47

<sup>68</sup> B. Allen, *Il pragmatismo e le gentili muse europee*, cit., p.47

sia identificabile nell'accordo dei parlanti; l'economista, infatti, eccetto fortunate eccezioni, non sembra in grado di "colloquiare" sulla fisica dell'universo.

Il punto per noi interessante è, però, che il fenomeno giuridico sembra proprio una conversazione tra pari. Se infatti incentriamo il diritto nel processo e qualifichiamo la norma giuridica in funzione della sua azionabilità nel processo, tutto il mondo del diritto si qualifica come quel fenomeno discorsivo che si svolge nel processo, nella paritaria dialettica delle parti. La verità del diritto consiste allora nel tentativo di convincere il giudice della giustezza, della fondatezza, della razionalità, della coerenza con l'intero sistema giuridico, in altre parole, della verità delle proprie affermazioni. In un contesto limitato come il diritto, la verità sembra quindi dipendere proprio dalla possibilità di incontrare l'accordo non costrittivo del giudice e degli altri operatori del diritto.